



COMUNE DI COMACCHIO

SEZIONE COMMERCIO E P.S.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA,
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
ART. 3	AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 4	AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI
ART. 5	IL CONTENUTO E LA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 6	AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA, PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NELLO STESSO ESERCIZIO, SOCIETA' INFRASETTORIALI
ART. 7	IDONEITA' IGIENICO SANITARIA E SUPERFICI MINIME DEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
ART. 8	CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI
ART. 9	CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SECONDARIE ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI ESISTENTI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' AFFINI
ART. 10	CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO
ART. 11	SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE
ART. 12	INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO
ART. 13	DOMANDE PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI, PER IL TRASFERIMENTO E PER IL SUBINGRESSO DI QUELLI ESISTENTI
ART. 14	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 15	VALIDAZIONE ANNUALE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 16	DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
ART. 17	OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA
ART. 18	ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI
ART. 19	VIGILANZA E SANZIONI
ART. 20	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 21	ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di **barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini**, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate – oltre che dalla legge 14/02/1963, n.161, modificata ed integrata dalla legge 23/12/1970, n.1142, dalla legge 04/01/1990, n.1, dalla L.R. 04/08/1992, n.32, modificata dalla L.R. 03/03/1993, n.12 – dalle disposizioni del presente regolamento.

2. L'attività di **barbiere** comprende le prestazioni per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare.

3. L'attività di **parrucchiere per uomo e donna** comprende le prestazioni svolte indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare. Sono comprese nel termine di cui sopra le altre attività identificabili con le definizioni di uso corrente: "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo" e "parrucchiere".

4. L'attività di **estetista** comprende le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art.1 della legge 04/01/1990, n.1, ivi comprese l'abbronzatura e la sauna, con le esclusioni previste dalle stesse disposizioni.

5. Sono considerati **mestieri affini** a quelli di barbiere o di parrucchiere le attività inerenti l'adeguamento a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: truccatore, visagista, manicure, pedicure estetico, tricologo, tatuatore.

ART.2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2. Tali attività sono consentite, in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente presso il domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento, possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, presso il domicilio dell'esercente, ovvero in apposita sede designata dal committente nelle ipotesi previste nel successivo art.8 – comma 13 -, in locali che rispondano ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

4. Le attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, solo qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo alle imprese autorizzate di apporre all'esterno apposita tabella delle dimensioni minime di cm.30 x 10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività autorizzata

6. Il titolare, i componenti la società in possesso della qualifica professionale nonché il direttore d'azienda, devono essere presenti all'interno dell'esercizio.

ART.3 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente art.1 è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa.

2. Possono essere titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente:

- a. imprese artigiane esercitate in forma individuale;
- b. imprese artigiane esercitate in forma di società, anche cooperativa
- c. imprese esercitate in forme societarie diverse da quelle artigiane previste dalla legge 08/08/1985, n.443
- d. per la sola attività di estetista le imprese indicate al comma 2 dell'art.7 della legge 04/01/1990, n.1.

3. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente Settore Commercio sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento e previo accertamento:

- a. - del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 443/1985. L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Nel caso di impresa non operante l'accertamento della C.P.A. dovrà riguardare l'esistenza dei presupposti che facciano fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della citata legge n.443/1985;
- della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese per le imprese esercitate in forme societarie diverse da quelle previste dalla L.443/1985. Tale accertamento spetta agli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione
- del possesso del titolo per la vendita di prodotti cosmetici, nel caso delle imprese indicate dall'art.7, comma 2°, della legge 04/01/90, n.1.
- b. della idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, delle caratteristiche tecniche degli apparecchi utilizzati, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto;
- c. del possesso dei requisiti professionali per l'attività che si intende esercitare da parte dei soggetti indicati nelle vigenti disposizioni in relazione alle diverse tipologie d'impresa.

ART.4 - AUTORIZZAZIONI A SOGGETTI NON ITALIANI

1. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti non italiani dei paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani

2. Il comma 1 si applica anche ai soggetti extracomunitari, purchè sussista la condizione di reciprocità prevista dall'art.16 delle "disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 25/07/1998, n.286 e del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.5 - CONTENUTO E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. Nel caso di attività esercitate in forma societaria l'autorizzazione è rilasciata alla società, in essa sono indicati i nominativi dei soci, ovvero del direttore dell'azienda, in possesso della qualifica professionale richiesta in relazione al tipo di società.

3. E' fatto obbligo di allegare all'autorizzazione amministrativa copia della pianta planimetrica dell'esercizio e della relazione tecnica di cui al comma 22, lett. a) e b), del seguente art.7, debitamente vistate, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione stessa.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di chiedere la modifica nei seguenti casi:

- 1) variazione della composizione dei soci o della ragione sociale delle imprese artigiane esercitate in forma di società anche cooperativa;
- 2) variazione della composizione dei soci, della ragione sociale o del direttore dell'azienda per le imprese esercitate in forme societarie diverse da quelle previste dalla legge n.443/1985;
- 3) variazioni delle condizioni oggettive precedentemente accertate.

**ART.6 - AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA,
COMPRESA DI ATTIVITA' DIVERSE NELLO STESSO
ESERCIZIO, SOCIETA' INFRASETTOREALI.**

1. Ad una stessa impresa esercitata in forma individuale possono essere rilasciate più autorizzazioni relative a più sedi (unità locali) a condizione che gli ulteriori esercizi siano diretti da persone in possesso della relativa qualifica professionale.

2. In deroga al comma precedente il Dirigente Settore Commercio può rilasciare alla stessa impresa esercitata in forma individuale una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

3. Ad una stessa impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi in misura non superiore al numero di soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa

4. Ad una stessa impresa esercitata in forma di società diversa da quelle artigiane previste dalla legge n.443/1985 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.

5. Le diverse attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente:

- a. in forma di imprese autonome esercitate nella medesima sede con ingresso, servizi e sala di attesa in comune, ma in distinti e separati locali, previo rilascio di singole autorizzazioni intestate alle imprese interessate;
- b. mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art.3 della legge n.443/1985 (società infrasettoriali) previo rilascio di un'unica autorizzazione intestata alla società a condizione, fra l'altro, che ogni attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento delle rispettive attività e ogni socio dovrà eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risulta essere qualificato. Tale condizione sarà apposta sull'atto formale di autorizzazione. Qualora, in caso di recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività autorizzate il titolo autorizzativo deve essere adeguato di conseguenza.

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

6. Previo parere dei competenti Servizi Sanitari, nel caso di attività esercitate presso le convivenze, lo stesso locale può essere adibito indifferentemente all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna a condizione che tali attività siano svolte in fasce orarie diverse.

7. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art.9 della legge 04/01/1990, n.1, lo svolgimento delle prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico che consistono esclusivamente nel tagli e nella colorazione delle unghie, non è soggetto ad autorizzazione né al possesso della qualificazione professionale.

8. Una stessa impresa può essere autorizzata a svolgere nel proprio esercizio, oltre l'attività principale di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, l'attività secondaria di estetica, sempreché l'attività principale continui ad essere svolta. Allo stesso modo e nel pieno rispetto dei requisiti richiesti, è consentito l'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna nei laboratori autorizzati per lo svolgimento dell'attività di estetista.

9. E' consentita l'attività di estetista presso palestre e/o in centri di dimagrimento, a condizione che vengano allestiti appositi spazi e/o reparti e comunque nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART.7 - IDONEITA' IGIENICO SANITARIA. E SUPERFICI MINIME DEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono essere separati e distinti, anche se comunicanti, da quelli in cui vengono svolte altre attività, devono avere un'altezza non inferiore a m.2.70 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri essa dovrà essere dotata di idonea apertura a vasistas.

2. In caso di subingresso l'attività potrà essere continuata in deroga a quanto previsto dal comma precedente quando sia verificata la concreta impossibilità di adeguarsi.

3. Per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripost., sale attesa, ecc.):

- barbieri e parrucchieri per uomo e donna mq.10 per un posto di lavoro e mq.4 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" la poltrona attrezzata davanti allo specchio

Le attività secondarie svolte presso gli esercizi di estetista (vedi art.) dovranno avere una superficie non inferiore a mq.4 per ogni posto di lavoro, fermo restando, comunque, che i locali saranno oggetto di una valutazione complessiva sulla idoneità e funzionalità dal punto di vista igienico-sanitario.

- estetista mq.14. Nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box, la superficie di ogni ambiente non può risultare inferiore a mq.5, fermo restando che la superficie complessiva non può essere inferiore a mq.14;

Le attività secondarie svolte presso barbieri e parrucchieri per uomo e donna (vedi art.) dovranno essere svolte in appositi reparti o box della superficie non inferiore a mq.5, fermo restando, comunque, che i locali saranno oggetto di una valutazione complessiva sulla idoneità e funzionalità dal punto di vista igienico-sanitario;

- mestieri affini, fatta eccezione per l'attività di manicure, mq.14;

4. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio della professione devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non direttamente comunicanti e dotati di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività

5. Gli esercizi per l'attività di estetista, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente, debbono essere dotati di apposita sala o reparto di attesa.

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

6. Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al comma 3 del presente articolo. Qualora la superficie dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna risulti inferiore a mq.10 l'autorizzazione sarà rilasciata per un solo posto di lavoro.

7. Alla scadenza del termine fissato nel comma 1 dell'art.20 non è ammesso il subingresso, qualora l'esercizio non sia dotato dei servizi igienici, fatta salva la concreta impossibilità da documentarsi.

8. Non è ammesso il subingresso nelle attività svolte presso il domicilio dell'esercente in locali non rispondenti ai requisiti previsti dal presente articolo.

9. Nei locali ad uso dell'esercizio dell'attività ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di metri 2.00, devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione completa.

10. I locali di lavoro devono essere dotati di lavandini fissi in maiolica o materiale simile, dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

11. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

12. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico avente un'altezza minima di m.2.40, con antibagno, e con le seguenti caratteristiche:

- locale antibagno dotato di: lavandino con rubinetto del tipo a pedale o a fotocellula, distributore automatico di sapone, salviette monouso o apparecchio ad aria calda per asciugarsi le mani e contenitore per rifiuti;
- locale bagno con superficie aeroilluminante di almeno 1/8 del pavimento e comunque non inferiore a mq.0.50, dotato di: vaso a caduta d'acqua con scarico automatico o comandato e contenitore per rifiuti.

13. I servizi igienici ciechi sono ammessi solo se dotati di aerazione forzata, con canalizzazione portata oltre il tetto, che consenta almeno 10 ricambi aria/ora e temporizzatore a tre minuti.

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

14. Tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

15. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero di lavoratori, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

16. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna debbono essere dotati di sedili rivestiti di materiale lavabile.

17. Ai titolari delle imprese autorizzate incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- gli strumenti taglienti e acuminati da utilizzare direttamente sulla cute devono essere sterilizzati dopo l'utilizzo e successivamente conservati in luoghi non esposti a contaminazione ambientale. Gli strumenti in plastica, legno e quelli che vengono direttamente a contatto con la cute devono essere detersi ed immersi in soluzione disinfettante. Lime, lamette e aghi dovranno essere del tipo monouso;
- le tinture, i fissanti e gli altri cosmetici impiegati, devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
- i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro pulito e di colore chiaro.
- dovranno essere segnalati al Servizio di igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali si sia venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività ed eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

18. Ai fini della sicurezza degli impianti installati negli esercizi per le attività disciplinate dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 03/03/1990, n.46.

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

19. Il personale di lavoro e assistenza, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere in possesso del certificato di idoneità sanitaria, soggetto al rinnovo annuale di validità, rilasciato dall'Autorità Sanitaria Locale.

20. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dell'Autorità competente:

- i certificati di idoneità sanitaria degli addetti
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di estetista delle persone indicate all'art.4 della legge n.1/1990.

21. Il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, delle caratteristiche tecniche degli apparecchi utilizzati, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati è attestato dalla dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dai competenti Servizi Sanitari, su richiesta degli interessati.

22. La domanda tendente ad ottenere la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria deve essere corredata della seguente documentazione:

- a. pianta planimetrica dell'esercizio, in triplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala adeguata, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente, la pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;
- b. relazione tecnica, in triplice copia, sottoscritta dal richiedente, contenente i seguenti elementi:
 - stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
 - numero dei posti di lavoro per le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna;
 - elenco e descrizione delle caratteristiche delle apparecchiature utilizzate con dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;
 - descrizione dei procedimenti tecnici usati e dei trattamenti eseguiti;
- c. denuncia al competente Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro, qualora ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. n.303/1956;
- d. stato di famiglia nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente, al fine di valutare l'idoneità dell'abitazione in relazione al numero di persone ivi residenti.

ART.8 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA APERTURA DI NUOVI ESERCIZI.

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi saranno rilasciate nel rispetto di una distanza dagli esercizi preesistenti che svolgono lo stesso tipo di attività.

2. La distanza minima è determinata per ciascuna delle seguenti zone:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Comacchio capoluogo | - San Giuseppe |
| - Lido di Spina | - Lido degli Estensi |
| - Porto Garibaldi | - Lido di Pompōsa e Scacchi |
| - Lido delle Nazioni | - Lido di Volano |

3. La distanza minima, determinata per ciascuna delle zone sopraindicate, corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio. Tale area è calcolata dividendo la superficie abitata della zona per il numero di esercizi ritenuto necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività. In concreto la distanza predetta è calcolata con le sottoriportate formule, distintamente per attività annuali e stagionali, il cui risultato sarà approssimato alle decine:

- distanza minima esercizi annuali:

$$\sqrt{\frac{\text{superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{numero di residenti}}{\text{numero residenti per addetto}} : \frac{\text{numero addetti in esercizio}}{\text{numero esercizi in attività}}}}$$

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

- distanza minima esercizi stagionali:


$$\frac{\text{superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{numero presenze turistiche}}{\text{presenze turistiche per addetto}} : \frac{\text{numero addetti in esercizio}}{\text{numero esercizi in attività}}}$$

4. Nella zona Comacchio capoluogo, tenuto conto che il tessuto urbano e gli standard urbanistici del centro storico non consentono, in molti casi, il reperimento di locali idonei allo svolgimento dell'attività, la distanza minima risultante dalla sopraindicata formula è ridotta del 25%. Solo nel caso non venga superato il rapporto addetti/residenti previsto al successivo punto 8 del presente articolo, la distanza minima è ulteriormente ridotta del 50%.

5. Considerato che nel periodo invernale permane un notevole afflusso turistico e che, in relazione alla scarsa presenza di esercizi stagionali, appare evidente come il servizio reso ai turisti sia svolto dalle attività annuali, la distanza minima per esercizi annuali risultante dalla sopraindicata formula è ridotta del 50% nelle zone di: Lido Spina, Lido Estensi, Porto Garibaldi, San Giuseppe, Lido Scacchi e Pomposa, Lido Nazioni e Lido Volano.

6. Il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale delle autorizzazioni, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Ai fini della determinazione della distanza minima sono considerati addetti:

- il titolare per le imprese artigiane in forma individuale
- i soci che prestano la loro opera nel caso di imprese esercitate in forma di società
- i familiari coadiuvanti ed il personale dipendente che svolgono le prestazioni inerenti l'attività, esclusi cioè gli impiegati, gli apprendisti ed il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

8. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- un addetto ogni 600 residenti per l'attività di barbiere
- un addetto ogni 300 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna
- un addetto ogni 600 residenti per l'attività di estetista.

9. Il numero degli addetti necessari in relazione alle presenze turistiche, ai fini della sola determinazione della distanza minima, è di::

- un addetto ogni 250.000 presenze turistiche per l'attività di barbiere
- un addetto ogni 150.000 presenze turistiche per l'attività di parrucchiere uomo e donna
- un addetto ogni 350.000 presenze turistiche per l'attività di estetista.

10. Per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi, la distanza minima deve sussistere da ogni esercizio appartenente allo stesso tipo anche se ubicato in altra zona attigua. Non va invece valutata la distanza dalle attività di cui al successivo comma 9 e dalle attività secondarie previste dall'art.9 del presente Regolamento.

11. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona viene rideterminata ogni tre anni, entro il 31 marzo e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze precedentemente stabilite. La distanza sarà sempre rideterminata in caso di significativa modifica (ca. 10%) dei dati statistici relativi alle presenze turistiche.

12. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. Le distanze vanno misurate prendendo in considerazione il tratto di sede stradale da percorrere da un numero civico ad un altro, a nulla rilevando le circostanze, ulteriori ed eventuali circa l'ubicazione degli esercizi all'interno di cortili privati o di appartamenti situati in fabbricati condominiali. Per sede stradale deve intendersi qualunque spazio, pubblico o privato, comunque aperto al pubblico passaggio pedonale anche nell'ipotesi che il transito non derivi da un diritto conseguente alla costituzione di servitù, convenzioni, ecc. In caso dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà ritenuta valida la distanza minore.

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

13. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività:

- all'interno di convivenze: stabilimenti militari, ospedali, istituti assistenziali, istituti e case di cura e di riposo e simili, quando svolte esclusivamente a favore delle persone che conducono vita in comune all'interno delle stesse;
- all'interno di strutture ricettive quali alberghi, campeggi, ecc, quando svolte esclusivamente a favore degli alloggiati;
- all'interno delle palestre e dei centri di dimagrimento, limitatamente all'attività di estetista.

Tali attività sono vincolate a dette strutture e non possono essere trasferite.

14. Limitatamente alle zone di: Lido di Spina, Lido degli Estensi, Porto Garibaldi, Lido Scacchi e Pomposa, Lido delle Nazioni e Lido di Volano, potranno essere rilasciate autorizzazioni stagionali estive (limitatamente al periodo 2 maggio/30 settembre) nel rispetto della distanza minima prevista per ciascuna zona.

15. La distanza minima da rispettare tra uno stesso tipo di attività annuale ed uno stagionale sarà quella inferiore. Nel caso di richiesta di trasformazione di un esercizio da stagionale in annuale, verrà considerata la sola distanza esistente dagli altri esercizi annuali.

16. Al di fuori delle zone previste al 2° comma del presente articolo dovrà essere comunque rispettata, per ciascun tipo di attività, la distanza maggiore di quelle previste per il rilascio di autorizzazioni annuali. In tali zone, comunque, tenuto conto che in molti casi i locali disponibili per lo svolgimento dell'attività si trovano in ben definiti e limitati comparti urbani, la distanza minima è ridotta del 50% quando il numero dei residenti per addetto in attività supera di almeno il 50% di quanto previsto dal punto 8 del presente articolo.

17. Ai soggetti che per costituire un'impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, hanno rinunciato alla propria autorizzazione è consentito, in caso di recesso dalla stessa, entro il termine di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione alla società, il rilascio della autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio per il tipo di attività precedentemente svolta nella stessa zona di provenienza e nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti calcolata in misura del 50% di quella stabilita per quella zona.

ART.9 - CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SECONDARIE ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI ESISTENTI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' AFFINI.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere possono essere autorizzate a svolgere nel proprio locale anche l'attività di estetista, a condizione che tale attività sia secondaria ed aggiuntiva a quella principale. In tal caso l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività secondaria è rilasciata nel rispetto di una distanza minima di ml.50 dagli esercizi preesistenti, previo accertamento della idoneità igienico sanitaria degli spazi in cui verrà svolta e del possesso della relativa qualifica del titolare o del dipendente o collaboratore o associato in partecipazione.

2. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista possono essere autorizzate a svolgere nel proprio locale anche l'attività di barbiere o parrucchiere, a condizione che tale attività sia secondaria ed aggiuntiva a quella principale. In tal caso l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività secondaria è rilasciata nel rispetto di una distanza minima di ml.50 dagli esercizi preesistenti, previo accertamento della idoneità igienico sanitaria degli spazi in cui verrà svolta e del possesso della relativa qualifica del titolare o del dipendente o collaboratore o associato in partecipazione.

3. Le attività secondarie non potranno avere ingresso indipendente diverso da quello dell'attività principale e in ogni caso dovranno essere comunicanti.

4. L'attività secondaria potrà cessare, ma non potrà mai essere disgiunta da quella principale anche in caso di trasferimento di sede o subingresso. E' comunque vietata la trasformazione di un'attività principale in attività secondaria, mediante rinuncia dell'autorizzazione relativa all'attività principale.

5. Non è ammesso il subentro in attività affini, siano esse presso altre attività o indipendenti.

6. E' autorizzabile la trasformazione delle autorizzazioni per mestieri affini in autorizzazioni per attività di estetica, qualora il titolare abbia conseguito idonea qualifica professionale. In tal caso, però, dovrà essere mantenuto il precedente assetto dell'esercizio per cui le attività, se svolte come attività secondaria, continueranno ad essere svolte in tal senso.

7. I titolari di autorizzazioni per attività affini potranno continuare l'esercizio fino al conseguimento della qualificazione per attività di estetista.

ART.10 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO

1. L'autorizzazione al trasferimento da una zona ad un'altra zona degli esercizi esistenti è condizionata al rispetto delle distanze minime dalle preesistenti attività principali dello stesso tipo. Non va invece valutata la distanza dalle attività previste dall'art.6, comma 9, e dalle attività secondarie previste dall'art.9 del presente Regolamento.

2. Il trasferimento degli esercizi esistenti all'interno della stessa zona **non è soggetto al rispetto delle distanze minime** e potrà avvenire a condizione che la distanza dalle preesistenti attività principali dello stesso tipo non sia inferiore a m.50

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1) del presente articolo il Dirigente del Settore Commercio autorizza:

- il trasferimento da zone più saturate a zone meno saturate di esercizi, ad una distanza minima pari al 50% di quella stabilita, nell'ipotesi di sfratto esecutivo non per morosità da documentare. Il grado di saturazione delle singole zone è dato dal rapporto popolazione residente/esercizi annuali esistenti o presenze turistiche /esercizi stagionali esistenti dello stesso tipo.
- il trasferimento temporaneo per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi, in qualunque parte del territorio comunale, in caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell'esercizio o per altri gravi motivi da documentare.

ART.11 – SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3, comma 3° - punto c) -, in relazione alla tipologia dell'impresa.

2. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di sei mesi decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune ed a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso dei requisiti professionali. Qualora il subentrante non presenti il certificato attestante il possesso della qualificazione professionale entro tre anni dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di tre anni è prorogato dal Dirigente, su richiesta motivata dell'interessato, quando il ritardo non risulti a lui imputabile.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita per causa di morte o per donazione e che il trasferimento avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento in gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata all'impresa subentrante è valida sino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata alla impresa titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non venga richiesta l'autorizzazione e non venga iniziata l'attività entro il termine di mesi sei, decorrente dalla data di cessazione della gestione, la ditta titolare decade dal diritto di esercitare l'attività

6. Nell'ipotesi prevista dall'art.6, comma 5° - lettera a) -, le singole aziende possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

7. Non è ammesso il subingresso nelle attività esercitate presso il domicilio dell'esercente in locali non rispondenti ai requisiti previsti all'art.7, comma 4°.

8. Le attività secondarie di cui al precedente art.9 non potranno essere disgiunte da quella principale in caso di subingresso.

ART.12 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

1. Ai fini dell'applicazione dell'art.5, comma 3°, della legge 08/08/1985, n.443, nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, può essere consentita, su richiesta, la continuazione dell'impresa artigiana per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore anche in mancanza dei requisiti professionali. In tal caso l'attività deve essere svolta da idonea persona che sia in possesso dei requisiti professionali.

2. L'autorizzazione deve essere intestata provvisoriamente a coloro che hanno assunto l'esercizio dell'impresa.

3. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto qualora l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART.13 - DOMANDE PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI, PER IL TRASFERIMENTO E PER IL SUBINGRESSO DI QUELLI ESISTENTI.

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi, in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco e contenere:

- generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale) e se trattasi di società, del suo rappresentante legale;
- ragione sociale, sede e numero di codice fiscale nel caso di società;
- generalità del direttore dell'azienda e relativa sua accettazione della carica, per le imprese esercitate in forma societaria diversa da quelle previste dalla legge n.443/1985;
- ubicazione precisa dei locali da destinare all'attività;
- dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali destinati all'esercizio dell'attività nel caso questa venga svolta presso il domicilio dell'esercente.

2. Le domande per l'apertura di nuovi esercizi dovranno essere corredate dalla documentazione sottoindicata:

- a) certificazione o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali relativi all'attività che il richiedente intende svolgere. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società la qualificazione professionale dovrà essere documentata per la maggioranza dei soci operanti (uno in caso di due). In caso di impresa esercitata in forma di società diversa da quelle previste dalla legge n.443/1985 la qualificazione professionale dovrà essere documentata per la persona che assume la direzione dell'esercizio;
- b) documento attestante l'emancipazione dei minori;
- c) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità per i cittadini extracomunitari;
- d) planimetria in scala adeguata (non inferiore a 1/2000) della zona in cui dovrà essere evidenziato il nuovo esercizio;
- e) pianta planimetrica dell'esercizio (in scala non inferiore a 1/100), sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, dimensioni ed altezza;
- f) Nel caso previsto dall'art.7, comma 2, della legge n.1/1990, autocertificazione dalla quale risulti che la ditta è titolare di esercizio per la vendita di prodotti cosmetici presso il quale intende esercitare l'attività di estetista;
- g) nell'ipotesi di impresa esercitata in forma di società, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la compagine sociale;

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

- h) autocertificazione antimafia del richiedente e delle altre persone fisiche o giuridiche tenute a presentarle;
- i) ogni altra documentazione a richiesta del responsabile del procedimento per motivi di interesse pubblico.

3. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività devono essere presentate secondo le modalità di cui al comma 1° e devono essere corredate:

- a) dalla documentazione di cui alle lettere d), e) ed i) del comma 2°;
- b) nel caso previsto dall'art.7, comma 2, della legge n.1/1990, autocertificazione dalla quale risulti che la ditta ha presentato la comunicazione di trasferimento dell'esercizio di vendita di cosmetici, con le modalità previste dal D.L.vo 31/03/1998, n.114;
- c) dalla autorizzazione formale in atto.

4. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi devono essere presentate secondo le modalità di cui al comma 1° e devono essere corredate:

- a) dalla documentazione prevista dalle lettere a), b), c), g), h) ed i) del comma 2°;
- b) dall'atto di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda debitamente registrato;
- c) dalla autorizzazione del cedente;
- d) nel caso previsto dall'art.7, comma 2, della legge n.1/1990, autocertificazione dalla quale risulti che la ditta ha presentato la comunicazione di subingresso nell'esercizio di vendita di cosmetici, con le modalità previste dal D.L.vo 31/03/1998, n.114;

5. Le domande di autorizzazione a subentrare negli esercizi per causa di morte devono essere presentate secondo le modalità di cui al comma 1°, integrate con le generalità della persona che intende svolgere l'attività e deve essere corredata da:

- a) documentazione prevista dalle lettere a), b), c) g), h) ed i) del comma 2°;
- b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la qualifica di eredi;
- c) autorizzazione del giudice tutelare nel caso gli eredi siano minori;
- d) nel caso previsto dall'art.7, comma 2, della legge n.1/1990, autocertificazione dalla quale risulti che è stata presentata la comunicazione di subingresso nell'esercizio di vendita di cosmetici, con le modalità previste dal D.L.vo 31/03/1998, n.114
- e) dall'autorizzazione formale in atto.

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

6. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione gli interessati dovranno esibire la dichiarazione di idoneità igienico sanitaria prevista dal precedente art.7.

7. La documentazione amministrativa prevista dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 2° e l'atto di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda deve essere prodotta in originale e in copia fotostatica: I responsabile del procedimento trattiene la copia della documentazione agli atti restituendo l'originale agli interessati.

ART. 14 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Il procedimento per l'esame delle domande di autorizzazione deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione e deve svolgersi con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. L'esito del procedimento va comunicato all'interessato negli stessi termini.

2. Qualora la domanda non sia regolare o completa della prescritta documentazione il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla rettifica o al completamento. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto la domanda viene dichiarata improcedibile ed archiviata. In questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della rettifica o del completamento dell'istanza.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda dovrà essere presentata la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria prevista dall'art. 7, salvo proroga in caso di necessità. Scaduto tale termine, eventualmente prorogato, senza che sia stata prodotta la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria la richiesta di autorizzazione sarà dichiarata improcedibile e verrà archiviata.

4. Il rilascio della autorizzazione dovrà avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria.

5. Le domande di autorizzazione al trasferimento degli esercizi preesistenti debbono essere accolte prioritariamente rispetto alle domande di apertura di nuovi esercizi.

6. Salvo quanto disposto con il precedente comma le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o dalla data di assunzione a protocollo in caso di presentazione a mano.

7. In sede di esame delle domande di autorizzazione, ai fini del rispetto della distanza minima prevista dagli artt. 8 e 9, sono considerati preesistenti gli esercizi per i quali è stata accolta la richiesta di apertura o trasferimento.

8. Entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione l'impresa ha l'obbligo di iniziare l'attività, salvo proroga per comprovate ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

ART. 15 – VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione deve essere vidimata annualmente dell'Ufficio comunale competente.

2. Per tale adempimento i titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita comunicazione sulla quale è fatto obbligo di indicare quanto segue:

- residenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;
- ubicazione dell'esercizio;
- numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per posizione professionale specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione lavoro, o di apprendistato.

**ART. 16 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE,
SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE
DELL'ATTIVITA'.**

1. L'autorizzazione decade di diritto nei seguenti casi:

- per mancato inizio dell'attività entro il termine previsto dal comma 8 dell'art. 14;
- per sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni.

2. L'autorizzazione viene revocata in caso di perdita dei requisiti professionali o degli altri requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni in vigore.

3. Il Dirigente Settore Commercio ordina la sospensione dell'attività nel caso in cui sia accertata la perdita dei requisiti igienico-sanitari, fissando un termine, non superiore a sei mesi, per l'adeguamento dell'esercizio alle disposizioni contenute nel precedente art. 7. Scaduto tale termine senza che sia stata prodotta nuova dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria il Dirigente Settore Commercio dispone la revoca dell'autorizzazione.

4. E' fatto obbligo di dare preventiva comunicazione al Comune nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni e fino a sessanta giorni.

5. Per periodi di sospensione superiori a sessanta giorni, anche se cumulati nel corso di un anno, l'attività può essere sospesa, su richiesta degli interessati, per ragioni di necessità o per gravi motivi da documentare, previo rilascio di apposita autorizzazione del Dirigente Settore Commercio.

6. Il Dirigente Settore Commercio ordina la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a sei giorni, qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività. In caso di recidiva è disposta la revoca dell'autorizzazione.

7. Entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di inviare apposita dichiarazione di rinuncia, restituendo l'autorizzazione rinunciata.

**ART. 17 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE,
DELLE TARIFFE, DEGLI ORARI DI APERTURA E
CHIUSURA E DEGLI AVVISI DELLA AUTORITA'
SANITARIA.**

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento hanno l'obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:

- l'autorizzazione amministrativa;
- le tariffe delle prestazioni e dei trattamenti praticati;
- gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
- qualunque atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile emanare ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 18 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI.

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini sono adottati dal Sindaco o suo delegato con propria ordinanza, su proposta delle Organizzazioni di categoria.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse nello stesso esercizio o di esercizi diversi con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni devono scegliere un unico orario di apertura e chiusura fra quelli previsti per le diverse attività.

3. Il Sindaco su motivata richiesta degli interessati può autorizzare:

- deroghe all'orario di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità;
- un ulteriore giorno di chiusura infrasettimanale oltre a quelli stabiliti con l'ordinanza sindacale per le attività svolte presso le convivenze.

ART. 19 – VIGILANZA E SANZIONI.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, ai Servizi sanitari ed a qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività indicate all'art. 1.

2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 04.01.1990, n. 1, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei giorni che verrà disposta dal Dirigente Settore Commercio.

3. Il Dirigente Settore Commercio nei casi di violazioni di particolare gravità o di recidiva, previa diffida o richiamo, può disporre la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a giorni venti.

4. Il Dirigente Settore Commercio ordina l'immediata cessazione dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento dandone comunicazione alla C.P.A..

ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli esercizi nei quali vengono svolte le attività di cui all'art. 1 devono dotarsi di servizi igienici, fatta salva l'ipotesi di concreta impossibilità da documentarsi.

2. Ai soggetti indicati al comma 7, dell'art. 8, della legge 04.01.1990, n. 1, già titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività considerate mestieri affini e che hanno conseguito la qualificazione professionale per l'attività di estetista, la relativa autorizzazione sarà rilasciata, su domanda degli stessi, anche in deroga ai criteri stabiliti all'art. 8 alle seguenti condizioni:

- a) che sia prodotta la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria di cui al comma 21 dell'art. 7;
- b) che l'attività di estetista sia svolta nello stesso esercizio in cui veniva esercitata l'attività di mestiere affine, ovvero in altro esercizio ad una distanza minima degli esercizi preesistenti non inferiore al 50% di quella stabilita dall'art.8;
- c) che l'attività di estetista sia svolta dallo stesso soggetto come titolare di impresa artigiana esercitata in forma individuale, ovvero come socio di impresa artigiana esercitata in forma di società.

3. In applicazione dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 1/1990 le imprese già autorizzate allo svolgimento dell'attività di estetista i cui titolari, soci e direttori d'azienda abbiano esercitato personalmente e professionalmente detta attività per un periodo inferiore a quello stabilito al comma 2 dello stesso articolo, sono autorizzate a continuare l'attività per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data del termine del primo corso regionale di aggiornamento professionale previsto al comma 4 realizzato nella provincia di Ferrara dagli enti delegati in materia dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento. Trascorso tale termine senza che sia stato documentato il conseguimento della qualifica professionale, l'autorizzazione all'esercizio sarà revocata.

4. In applicazione dei commi 1, 2 e 3 della legge n. 1/1990 i titolari, i soci, i direttori di azienda, i dipendenti ed i collaboratori familiari delle imprese già autorizzate allo svolgimento delle attività considerate mestieri affini ai sensi della legge 14.02.1963, così come modificata dalla legge 23.12.1970, n. 142, che abbiano esercitato, personalmente e professionalmente, l'attività per la durata dei periodi indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 8 della citata legge n. 1/1990, hanno l'obbligo di munirsi, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, del certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla C.P.A. ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.R. n. 32/1992.

COMUNE DI COMACCHIO

Sezione Commercio e P.S.

5. In applicazione dell'art. 11 della legge n. 1/1190 le imprese già autorizzate per l'attività di estetista i cui esercizi non rispondano ai requisiti stabiliti dall'art. 7 del presente Regolamento hanno l'obbligo di inoltrare al Sindaco, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione, la richiesta per gli adeguamenti necessari.

Il Sindaco provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo, non superiore a dodici mesi, entro il quale le imprese interessate debbono produrre la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria prevista dal comma 21 dell'art. 7. Scaduto tale termine, in caso di inadempimento, l'autorizzazione all'esercizio sarà revocata.

6. La Commissione Provinciale per l'Artigianato ed il Comune si trasmettono le rispettive documentazioni in caso di apertura, trasferimento e cessazione della attività disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 21 – ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di adozione.

2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento comunale delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 204 del 06/12/1995 e successive modificazioni.